

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI

SAN PIETRO IN CASALE-ANZOLA DELL'EMILIA

PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno **duemilaVENTITRE** del giorno **30 del mese di marzo**, con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile

TRA I LEGALI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI:

1. **SAN PIETRO IN CASALE (BO)** Codice Fiscale 80062730371 e Partita I.V.A. 00702791203 rappresentato dal Sig. **SINDACO** CLAUDIO PEZZOLI nato a San Pietro in Casale (BO) il 04/08/1963, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;
2. **ANZOLA DELL'EMILIA (BO)** Codice Fiscale 80062710373 e Partita I.V.A. 00702781204, rappresentato dal Sig. **SINDACO** GIAMPIERO VERONESI nato a Bologna (BO) il 18/05/1974 elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

I quali agiscono in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dei rispettivi suddetti Comuni che in questo atto rappresentano nella loro qualità di Sindaci pro-tempore.

Premesso

che i Comuni di SAN PIETRO IN CASALE e di ANZOLA DELL'EMILIA con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:

- Comune di **SAN PIETRO IN CASALE** deliberazione del C.C. **N. 9 DEL 27/02/2023**;
- Comune di **ANZOLA DELL'EMILIA** deliberazione del C.C. **N. 19 DEL 28/03/2023**;

hanno stabilito di istituire l'ufficio di Segreteria comunale convenzionata, mediante la convenzione prevista dall'art. 98, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465;

Richiamati:

-l'art.10 del D.P.R. 465/1997, che dispone "*..... i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli*

comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria";

-l'art. 98 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, che consente ai Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio del Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia;

-l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, che consente agli Enti Locali la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere funzioni e servizi determinati;

Atteso

che i DUE Comuni richiamati in premessa appartengono alla medesima articolazione regionale dell'Albo per la gestione dei Segretari comunali e provinciali;

che la **popolazione totale** residente nei due Comuni di **SAN PIETRO IN CASALE** (12.862) e di **ANZOLA DELL'EMILIA** (12.404) è di complessivi **n. 25.266 abitanti** alla data del **31/12/2022**;

che detta forma di gestione associata viene formalizzata attraverso il presente accordo convenzionale, nel quale sono stabiliti finalità, durata, modalità di espletamento del servizio, rapporti finanziari tra gli Enti interessati, nonché i reciproci obblighi, rapporti e garanzie.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio in forma associata dell'ufficio di Segreteria comunale fra i Comuni di **SAN PIETRO IN CASALE** ed **ANZOLA DELL'EMILIA**, così come previsto dall'art. 98, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. 465/97 e regola i reciproci rapporti per la gestione di tale servizio, così ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2

Comune capo-convenzione

Il Comune di **SAN PIETRO IN CASALE** assume la veste e la qualifica di "*Comune capo-convenzione*" ed assume a proprio carico il compimento di tutti gli atti di gestione

amministrativa e contabile derivanti dalla presente convenzione, ossia tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro ai fini dei rapporti economico – giuridici con il Segretario comunale titolare dell'Ufficio.

Pertanto, il titolare della Segreteria del Comune di **SAN PIETRO IN CASALE** assume le funzioni di Segretario della suddetta Segreteria convenzionata.

Art. 3

Durata e causa di scioglimento della Convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza **con decorrenza dal 01/04/2023** e durata a tempo indeterminato, ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento per mutuo consenso o per recesso unilaterale dichiarato e deliberato dai rispettivi Consigli Comunali.

Essa ha pertanto carattere precario e potrà essere estinta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- *scioglimento consensuale* mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle rispettive Amministrazioni Comunali;
- *recesso unilaterale* di uno dei Comuni convenzionati.

In caso di scioglimento consensuale la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione di scioglimento, esecutiva.

Nella sola ipotesi di recesso unilaterale da parte di uno dei Comuni, va dato preavviso all'altro Comune almeno due mesi prima dell'adozione della deliberazione consiliare di recesso.

Sia del recesso unilaterale che dello scioglimento consensuale va data formale comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna – ex Agenzia Autonoma, Sezione Regionale di Emilia Romagna, per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, per i provvedimenti di competenza.

Va, altresì, data formale comunicazione al Segretario titolare della Segreteria convenzionata, il quale, fermo restando le ipotesi di cessazione del relativo incarico previste dalle disposizioni normative, conserverà la titolarità presso il Comune capo-convenzione (**SAN PIETRO IN CASALE**), salvo differente accordo con il Sindaco dell'altro Comune (**ANZOLA DELL'EMILIA**).

Art. 4

Modalità di espletamento del servizio

L'ufficio di Segreteria comunale tra i Comuni convenzionati è unico. Pertanto le funzioni di Segretario comunale sono assolte da un unico Segretario, come individuato all'art. 2, comma 2, della presente convenzione, il quale presta servizio in ciascuno dei DUE Comuni.

Le prestazioni lavorative del Segretario titolare dell'Ufficio di che trattasi sono articolate in modo da assicurarne la presenza presso ciascun Comune nelle seguenti misure percentuali:

1. Comune di SAN PIETRO IN CASALE- nella misura idonea ad assicurare la regolarità del servizio e, comunque, non superiore al **33,33%** (pari a 12 ore settimanali) del tempo contrattuale;
2. Comune di ANZOLA DELL'EMILIA- nella misura idonea ad assicurare la regolarità del servizio e, comunque, non superiore al **66,67%** (pari a 24 ore settimanali) del tempo contrattuale.

La scelta delle giornate lavorative da espletare presso ciascun Comune verrà concordata tra il Segretario comunale ed i rispettivi Sindaci. Il Segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata organizzerà, in ogni caso, il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo la propria presenza secondo le esigenze di servizio nel rispetto delle intese condivise e concordate con i Sindaci degli stessi Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Spetta al Sindaco del Comune capo-convenzione, acquisito il parere favorevole vincolante del Sindaco dell'altro Comune convenzionato, la competenza a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art. 16 del D.P.R. 465/97 per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di altre attività extraufficio.

Art. 5

Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituiti da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, allo scopo di garantire l'ottimale espletamento del servizio e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

La conferenza dei Sindaci si riunisce per valutare lo stato di funzionamento del servizio e concordare eventualmente i miglioramenti da apportare.

Art. 6

Sindaco competente alla nomina ed alla revoca

La nomina e la revoca del Segretario comunale titolare dell'ufficio avvengono ai sensi degli art.li 99 e 100 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del D.P.R. 465/97.

Competente alla nomina del Segretario è il Sindaco del Comune "Capo Convenzione" (SAN PIETRO IN CASALE), cui spetta l'adempimento di tutte le procedure previste allo scopo dalle leggi vigenti in materia.

La nomina del Segretario dovrà avvenire, pena lo scioglimento *de jure* della convenzione, sempre con l'accordo espresso del Sindaco del Comune di ANZOLA DELL'EMILIA.

L'iniziativa per la revoca del Segretario spetta disgiuntamente ai Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il Sindaco che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà darne preventiva ed immediata comunicazione al Sindaco dell'altro Comune, il quale, opponendosi, potrà attivare l'immediato scioglimento della convenzione.

L'atto formale di revoca, conclusa la procedura prevista dalla legge e senza l'opposizione del Sindaco dell'altro Comune, dev'essere comunque disposta dal Sindaco del Comune Capo-Convenzione e produce effetti ai fini della successiva nomina di altro Segretario comunale della Segreteria convenzionata.

Art. 7

Stato giuridico ed economico del Segretario

Lo stato giuridico ed economico del Segretario comunale è regolato dalla legge. A norma dell'art. 10, comma 3°, del D.P.R. 465/97, nonché degli art.li 37, comma 1, lettera h) e 45, comma 1 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001. Il Segretario ha, altresì, diritto alla corresponsione, nella misura percentuale ivi prevista, di una retribuzione mensile aggiuntiva ed al rimborso delle spese di viaggio (art. 45, comma 2 dello stesso CCNL) regolarmente documentate per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati per l'esercizio delle sue funzioni. Queste ultime verranno liquidate per il tipo di autovettura usata ed autorizzata.

Per le finalità di cui all'accordo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 22.12.2003, il Comune "Capo Convenzione" (SAN PIETRO IN CASALE)

provvederà alla erogazione della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.1, comma 1, del precitato "accordo", previa acquisizione da parte del Comune convenzionato interessato, del rispettivo provvedimento di erogazione di tale compenso. La spesa conseguente sarà rimborsata al Comune capo-convenzione con le modalità di seguito descritte.

Art. 8

Rapporti finanziari - Ripartizione della spesa

Tutte le spese relative alla gestione convenzionata del servizio fanno carico per il **33,33%** al **Comune di SAN PIETRO IN CASALE** e per il **66,67%** al **Comune di ANZOLA DELL'EMILIA**, con esclusione delle spese di cui al comma 3.

Gli assegni dovuti al Segretario, ivi compresi i contributi previsti per legge, nonché le somme al medesimo spettanti per l'indennità di risultato, sono anticipate e corrisposte dal Comune "Capo-Convenzione".

Sono corrisposte da ciascun singolo Comune convenzionato, in relazione alle prestazioni rese allo stesso, le somme spettanti al Segretario Comunale per diritti di segreteria e rogito, missioni o trasferte, eventuale compenso aggiuntivo legato alle altre funzioni attribuite al Segretario Comunale e quant'altro ed ulteriori eventuali compensi aggiuntivi e, comunque, ogni altro onere, previa acquisizione della documentazione di rispettiva competenza da parte dei singoli enti. Fanno carico al Comune di ANZOLA DELL'EMILIA i rimborsi per le spese di viaggio di cui all'art. 7, comma 1, secondo periodo.

Il medesimo Comune "Capo Convenzione" (SAN PIETRO IN CASALE), con riferimento alle spese anticipate, curerà annualmente la compilazione del riparto delle spese. Copia del riparto dovrà essere notificato all'altro Ente interessato, che potrà presentare eventuali osservazioni o deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza osservazioni, il Comune di ANZOLA DELL'EMILIA corrisponderà l'eventuale saldo dovuto.

Art. 9

Rendiconti e Rimborsi

Il Comune di ANZOLA DELL'EMILIA rimborserà al "Capo Convenzione" (SAN PIETRO IN CASALE) la parte di spesa a proprio carico con cadenza quadrimestrale - ovvero entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre - sulla base di analitico riparto

delle spese sottoscritte dal Responsabile dell'ufficio di Ragioneria del Comune di SAN PIETRO IN CASALE, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio.

Sui ritardi protratti per oltre trenta giorni spetteranno gli interessi legali.

Art. 10

Modifica della Convenzione

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei DUE Comuni convenzionati.

Art. 11

Disposizione finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

SAN PIETRO IN CASALE – ANZOLA DELL'EMILIA, 30/03/2023

IL SINDACO

del Comune di SAN PIETRO IN CASALE

IL SINDACO

del Comune di ANZOLA DELL'EMILIA
